

Documento di consultazione “Bozza di comunicazione avente ad oggetto messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non equity. Disciplina applicabile e raccomandazioni” – Osservazioni ANIA

L’ANIA ha esaminato i contenuti della bozza di comunicazione in oggetto, posta in pubblica consultazione dalla CONSOB il 17 gennaio u.s., e con il presente documento intende fornire un contributo costruttivo al processo di consultazione.

In via generale, esprimiamo apprezzamento per il contenuto della bozza di comunicazione, che dovrebbe consentire una ancora maggiore tutela dei risparmiatori e accrescere la fiducia della clientela, nello stesso interesse dei soggetti che offrono al pubblico prodotti finanziari.

Nel merito, riteniamo opportuno formulare le seguenti due osservazioni.

A pag. 4, la CONSOB ricorda il contenuto dell’art. 101, comma 1, del TUF e raccomanda “anche agli emittenti/offerenti di prodotti oggetto di prospetti approvati da altre Autorità competenti di inoltrare la documentazione pubblicitaria alla CONSOB ...”.

In proposito chiediamo di precisare se l’art. 101, comma 1, del TUF si applichi anche alle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione, per l’offerta di prodotti finanziario-assicurativi.

A pag. 5, la CONSOB raccomanda di “indicare l’Autorità di competenza che ha approvato il prospetto e la relativa data di approvazione”.

Al riguardo, chiediamo di precisare che, nel caso specifico dei prodotti finanziario-assicurativi, il messaggio pubblicitario debba indicare la data di deposito del prospetto e la data in cui lo stesso deposito è avvenuto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Roma, 7 febbraio 2011